



Il fatto

La Sig.ra XY è una donna con disabilità di 56 anni, da tempo residente in una Comunità Alloggio Socio-Sanitaria (CSS). Il suo Comune di residenza (un Comune della Provincia di Brescia), insieme ai Comuni del medesimo Ambito Territoriale, a causa dei tagli di spesa statali e regionali, ha comunicato alla Famiglia della Sig.ra XY e all'ente gestore della Comunità Alloggio che dal 2012 non sarà più erogato il contributo sociale di 15 euro giornalieri. Tale somma dovrà quindi essere recuperata dall'ente gestore del servizio, rivalendosi, ovviamente e in primo luogo, sulla condizione economica della Sig.ra XY e dei suoi familiari.

Il quesito

1. E' legittimo che il Comune decida di rimandare al rapporto "privatistico" tra Famiglia e ente gestore la copertura dei costi del servizio?

La nostra risposta

Occorre innanzitutto precisare che le CSS sono servizi residenziali che rientrano indubbiamente nei livelli essenziali di assistenza, stabiliti dallo Stato (DPCM 29.11.2001) e recepiti dalla Regione Lombardia. A tale proposito, va ricordato che l'art. 117 lett. m) della Costituzione stabilisce che ciò che è definito facente parte dei livelli essenziali va garantito su tutto il territorio nazionale.

Occorre poi riassumere brevemente il sistema di finanziamento di questa specifica unità di offerta, che fino al 2011 era così strutturato:

- Parte del costo del servizio veniva coperta tramite l'erogazione di una somma (voucher di lunga assistenza) derivante dal Fondo Sanitario Regionale, assegnata alla persona con disabilità e versata, tramite la ASL, all'ente gestore del servizio. L'importo del voucher varia in relazione alle condizioni di salute della persona, stabilita in base a criteri stabiliti dalla Regione.
- Un'altra somma, pari a 15 euro giornalieri per persona, e derivante dal Fondo Sociale Regionale, veniva assegnata all'Ambito Territoriale (Piano di Zona) e versata all'ente gestore del servizio.
- A completamento del costo, la restante quota veniva posta a carico del Comune il quale, in base a propri criteri ISEE, si poteva rivalere in tutto o in parte sulla persona e sui suoi familiari.

Nel 2012 è rimasta in vigore l'erogazione del voucher di lunga assistenza, mentre è venuto meno il contributo, a carico del fondo sociale regionale, pari a 15 euro.

La decisione assunta dal Comune risulta del tutto illegittima, perché per quanto difficile sia la situazione delle finanze locali, resa ancor più grave dai pesanti tagli operati dallo Stato e dalla Regione proprio in relazione alla spesa sociale, l'Amministrazione Comunale non può ignorare la particolarità del servizio residenziale di cui stiamo parlando e non può, pertanto, scaricare le proprie responsabilità istituzionali al "libero" rapporto tra ente gestore e famiglia.

Va anzi precisato che la decisione assunta dal Comune lede gli interessi e i diritti sia dell'ente gestore che della persona con disabilità e dei suoi familiari. Infatti:

- l'ente gestore deve vedere rispettato il proprio interesse e diritto di essere remunerato per il proprio lavoro, avendo peraltro, come dovuto, pienamente rispettato i vincoli e i requisiti imposti dalla Regione;
- la persona e la sua famiglia devono vedere rispettato il proprio diritto ad accedere a prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e nel pieno rispetto delle norme statali (art. 3 comma 2 ter D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni) e regionali (art. 8 L.3/2008).

Alla luce di quanto qui esposto, la decisione del Comune appare del tutto illegittima sia dal punto di vista dell'ente gestore che da quello della persona e della sua famiglia.